



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 25.2.1997

Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 6.2.2003

Modificato con deliberazione consiliare n. 55 del 28.11.2003

Modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 30.04.2018

# SOMMARIO

<b>CAPITOLO I</b> .....	<b>4</b>
DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento.....	4
Art. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio.....	4
Art. 4 Ordinanze del sindaco .....	4
<b>CAPITOLO II</b> .....	<b>5</b>
PASCOLO, CACCIA E PESCA .....	5
Art. 5 Disciplina dell'esercizio del pascolo.....	5
Art. 6 Modalità di esercizio del pascolo .....	5
Art. 7 Pascolo in ore notturne.....	5
Art. 8 Pascolo lungo le strade e in fondi privati .....	5
Art. 9 Obbligo di denuncia da parte dei pastori .....	5
Art. 10 Sanzioni per pascolo abusivo.....	5
Art. 11 Esercizio di caccia e pesca .....	5
<b>CAPITOLO III</b> .....	<b>6</b>
DELLA PROPRIETÀ E FURTI CAMPESTRI .....	6
Art. 12 Divieto di ingresso nei fondi altrui .....	6
Art. 13 Impianto di alberi o siepi presso confini.....	6
Art. 14 Accensione di fuoco nelle campagne .....	6
Art. 15 Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, fuochi di artificio .....	6
Art. 16 Spigolature.....	6
Art. 17 Proprietà dei frutti caduti dalle piante .....	7
<b>CAPITOLO IV</b> .....	<b>8</b>
VENDITA PRODOTTI AGRICOLI.....	8
Art. 18 Autorizzazione del sindaco.....	8
Art. 19 Divieto della vendita ambulante di piante e sementi .....	8
<b>CAPITOLO V</b> .....	<b>9</b>
ACQUE.....	9
Art. 20 Deflusso delle acque .....	9
Art. 21 Irrigazione.....	9
<b>CAPITOLO VI</b> .....	<b>10</b>
STRADE, FOSSI, CANALI.....	10
Art. 22 Opere e depositi sulle strade.....	10
Art. 23 Scarico nei fossi .....	10
Art. 24 Diramazioni e accessi .....	10
Art. 25 Atti vietati sulle strade .....	10
Art. 26 Manutenzione di strade vicinali e interpoderali .....	10
Art. 27 Spurgo di fossi e canali.....	10
Art. 28 Distanze per fossi, canali e alberi.....	101
Art. 29 Alberi e siepi lungo la strada: recisioni dei rami protesi .....	11
Art. 30 Aratura dei terreni lungo le strade .....	11
Art. 31 Trasporto di terra ed altri detriti .....	12
<b>CAPITOLO VII</b> .....	<b>13</b>
MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E ANIMALI NOCCIALI AGRICOLTURA .....	13
Art. 32 Difesa delle piante .....	13
Art. 33 Denuncia obbligatoria .....	13
Art. 34 Collocamento di esche avvelenate .....	13
Art. 35 Misure contro la propagazione della piralide .....	13
Art. 39 Impiego di presidi sanitari.....	13

Art. 37 Raccolta di piante o parti di piante e funghi.....	14
<b>CAPITOLO VIII .....</b>	<b>15</b>
MALATTIE DEL BESTIAME .....	15
Art. 38 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali .....	15
Art. 39 Igiene delle stalle .....	15
Art. 40 Vaccinazioni e profilassi animali domestici.....	15
Art. 41 Cani a guardia di edifici rurali.....	15
Art. 42 Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.....	15
Art. 43 Cani vaganti trovati senza museruola.....	16
Art. 44 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.....	16
Art. 45 Trasporto di animali .....	16
Art. 46 Maltrattamento di animali .....	16
Art. 47 Smaltimento reflui zootecnici.....	16
<b>CAPITOLO IX.....</b>	<b>17</b>
PENALITÀ.....	17

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Santa Maria la Longa .

In particolare si stabiliscono norme per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali e interpoderali, per la distruzione di piante o animali pericolosi all'agricoltura, per la raccolta di funghi e piante o parti di piante spontanee per usi gastronomici, ecc., nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori di fondi.

Per quanto non contemplate dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

#### **Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento**

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

#### **Art. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio**

Il servizio di polizia rurale fa capo all'ufficio di polizia municipale del Comune. E' diretto dal sindaco o da un assessore da lui delegato, ed è svolto dagli agenti comunali preposti a tale attività, nonché dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 221 del codice di procedure penale in conformità al T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD. 18 giugno 1931, n. 773. Gli ufficiali e gli agenti devono osservare rigorosamente le disposizioni del codice di procedure penale, le norme del T.U. di pubblica sicurezza sopra richiamato e del relativo regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia.

All'accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

#### **Art. 4 Ordinanze del sindaco**

Il sindaco ha facoltà di emettere ordinanze. Queste devono contenere: l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita e della residenza del destinatario; l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati, con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate; l'intimazione di provvedere alla eliminazione della infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

### **Pascolo, caccia e pesca**

#### **Art. 5 Disciplina dell'esercizio del pascolo**

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dall'autorità sanitaria, dal prefetto e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Devono, inoltre, osservare le Leggi forestali e i relativi regolamenti.

#### **Art. 6 Modalità di esercizio del pascolo**

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti o fughe che possono provocare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

#### **Art. 7 Pascolo in ore notturne**

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture.

#### **Art. 8 Pascolo lungo le strade e in fondi privati**

Il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi demaniali, comunali o privati, è proibito senza il preventivo permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.

Tale permesso scritto deve essere esibito a richiesta degli ufficiali e agenti addetti di cui all'art. 3 del Regolamento.

#### **Art. 9 Obbligo di denuncia da parte dei pastori**

I pastori in transito hanno l'obbligo di denunciare al sindaco del Comune, entro 48 ore dal loro arrivo, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. E' fatto obbligo inoltre di denunciare al sindaco, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante i terreni.

#### **Art. 10 Sanzioni per pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e n. 925 del C.C., il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta, è deferito alla autorità giudiziaria ed è tenuto al risarcimento dei danni.

#### **Art. 11 Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con Leggi e Regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dal Comitato provinciale della caccia.

La pesca non può essere esercitata con materiali esplodenti o atti a intorbidire le acque o stordire i pesci.

### **Della proprietà e furti campestri**

#### **Art. 12 Divieto di ingresso nei fondi altrui**

E' severamente vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture.

Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibile lungo i confini recanti la scritta "Coltura in atto - Vietato l'accesso" (Art. 30 del T.U. 26.7.1939).

#### **Art. 13 Impianto di alberi o siepi presso confini**

Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art. 892 del C.C.

Per il taglio dei rami e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 del C.C.

#### **Art. 14 Accensione di fuoco nelle campagne**

E' vietato, in tutto il territorio comunale, accendere fuochi, che producano eccessivi fumi o cattivi odori.

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, devono essere adottate le tutele necessarie per prevenire danni alla proprietà altrui o disturbi, particolarmente in vicinanza di vie pubbliche, e comunque alla distanza non minore di m 100 dall'abitato.

Chi accende il fuoco, deve assistervi direttamente fino a quando il fuoco non sia spento. Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in leggi nazionali e regionali e nelle ordinanze di attuazione.

#### **Art. 15 Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, fuochi di artificio**

Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è proibito sparare con armi da fuoco, lanciare i razzi antigrandine, accendere fuochi d'artificio o, in genere, fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

#### **Art. 16 Spigolature**

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare i residui delle coltivazioni.

Salvo la presenza del conduttore, lo spigolatore deve essere in possesso di un permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

**Art. 17 Proprietà dei frutti caduti dalle piante**

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (Art. 896 del C.C.).

### **Vendita prodotti agricoli**

#### **Art. 18 Autorizzazione del sindaco**

I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a munirsi della autorizzazione del sindaco e a osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

#### **Art. 19 Divieto della vendita ambulante di piante e sementi**

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione, a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.



### Acque

#### **Art. 20 Deflusso delle acque**

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche (R.D. 25.7.1904, n. 523).

I proprietari di terreni, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e origine.

Sono pure vietati le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o tubi attraverso il corso d'acqua.

#### **Art. 21 Irrigazione**

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo che non arrechi danno alle medesime e molestia ai passanti.

### **Strade, fossi, canali**

#### **Art. 22 Opere e depositi sulle strade**

E' vietato fare opere e depositi, anche temporanei, sulle strade comunali, vicinali e interpoderali, ivi compresi gli accessori e pertinenze, senza la licenza dell'autorità competente.

#### **Art. 23 Scarico nei fossi**

E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali, vicinali e interpoderali, condurre in esse acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente comprovati, e salvo regolare autorizzazione dell'autorità competente.

#### **Art. 24 Diramazioni e accessi**

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali e interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva licenza dell'autorità competente.

#### **Art. 25 Atti vietati sulle strade**

E' vietato il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini; il traino e strascico di legname, fascine o altro materiale e, salvo particolare autorizzazione, il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

#### **Art. 26 Manutenzione di strade vicinali e interpoderali**

Le strade vicinali e interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati aprendo, se del caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o cunetta costantemente spurgati.

#### **Art. 27 Spurgo di fossi e canali**

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscono il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.

I fossi delle strade vicinali e interpoderali devono, a cura e a spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. In caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari o di chi per essi, nel termine prescritto dal Comune, ferma restando la contravvenzione accertata, l'amministrazione comunale provvederà d'ufficio a eseguire detti lavori e le spese verranno addebitate agli inadempienti.

All'occorrenza detti fossi e canali devono essere a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane o sorgive, che in essi si riversano.

## **Art. 28 Distanze per fossi, canali ed alberi**

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Salvo diversi accordi fra le parti, privati e/o Enti gestori e, fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine:

Coltivazioni erbacee	ml. 0.50
Viti e frutteti a filare singolo (come Codice Civile)	ml. 0.50
Piantagioni arboree: Vigneti, frutteti, boschetti	ml. 3.00
Alberi da legno in genere e boschi	ml. 5.00
Pioppeti e similari	ml. 8.00
Pioppeti e similari a ceduzione (biomassa)	ml. 5.00
Pioppeti da serre, vigneti e frutteti	ml. 25.00
Pioppeti da aree urbane	ml. 50.00
Pioppeti dagli edifici residenziali in genere	ml. 50.00

Per quanto riguarda i frutteti, salvo diversi accordi fra le parti, privati e/o Enti gestori e fatte salve le colture esistenti ed il loro reimpianto, dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

da edifici residenziali	ml. 30.00
-------------------------	-----------

Le piante ornamentali poste in ambito urbano non sono soggette alla presente norma e dovranno rispettare le distanze previste dal codice civile."

## **Art. 29 Alberi e siepi lungo la strada: recisioni dei rami protesi**

Per gli alberi e le siepi lungo le strade, i proprietari sono obbligati a tenere regolarmente potate le siepi vive in modo da non restringere la carreggiata e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Nel caso in cui il proprietario, o chi per esso, non provveda a quanto previsto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 29 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992, ferma restando la responsabilità per l'infrazione accertata.

## **Art. 30 Aratura dei terreni lungo le strade**

I frontisti e i confinanti con le strade pubbliche, vicinali e altre a uso pubblico, non possono arare i loro fondi fino al margine della strada, ma devono formare tra questa e il loro fondo una adeguata capezzagna, per poter compiere le necessarie manovre con macchine e attrezzi agricoli senza danneggiare la sede stradale o le ripe dei fossi. Detta capezzagna deve avere una larghezza non minore di m 1,50.

E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno m 0,80 in senso parallelo alla direzione dell'aratura, dalle strade e dall'argine dei fossi o canali di scolo adiacenti alle strade.

**Art. 31 Trasporto di terra ed altri detriti**

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici, lascia cadere a terra, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia del suolo pubblico.

### **Malattie delle piante e lotta contro gli insetti ed animali nocivi all'agricoltura**

#### **Art. 32 Difesa delle piante**

In caso di comparsa di crittogame, insetti o altri animali, nocivi all'agricoltura, il sindaco, d'intesa con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e con l'Osservatorio regionale per le malattie delle piante, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti (Legge 18.6.1931, n. 987 e successive modificazioni).

#### **Art. 33 Denuncia obbligatoria**

E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'autorità comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura di Udine o all'Osservatorio fitopatologico di Gorizia, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti, che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati.

#### **Art. 34 Collocamento di esche avvelenate**

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a comunicare all'autorità competente e a collocare e a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibili la scritta: "Attenzione: terreno avvelenato" oppure "Attenzione: coltura trattata con veleni".

#### **Art. 35 Misure contro la propagazione della piralide**

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6 dicembre 1950).

#### **Art. 39 Impiego di presidi sanitari**

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita a distanza superiore a 30 metri dalle abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze.

Al di sotto di tale distanza i trattamenti possono essere effettuati solo con presidi sanitari di III e IV classe, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento e con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti e della irroratrice a barre nella coltura a terra (mais, soia, ecc.); il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

All'interno dei centri abitati è vietato l'uso di presidi sanitari di I e II classe; eccezioni possono essere accordate previo parere dell'Azienda per i servizi sanitari competente, nel caso di specifiche necessità in ordine fitopatologico.

Nel corso dei trattamenti con antiparassitari deve essere adottata ogni cautela per evitare che miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche, private, strade e colture attigue. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza deve essere apposto il

divieto di accesso alle aree trattate, mediante appositi cartelli recanti la dicitura "Terreno o colture trattate con presidi sanitari" e la data del trattamento.

**Art. 37 Raccolta di piante o parti di piante e funghi**

La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 6.1.1931, n. 99, comprese nell'elenco approvato a nonna del R.D. 26 maggio 1931, n. 772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori, muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita L.R. n. 34 del 3.6.1981.

### Malattie del bestiame

#### **Art. 38 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali**

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al sindaco del Comune e all'Azienda per i servizi sanitari qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, compresa tra quelle elencate nell'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e successive modificazioni.

I proprietari e i possessori degli animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffuse indicate nell'art. 7 del Regolamento citato al precedente comma, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a messo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) non spostare dall'azienda: animali in genere; ogni prodotto animale o altro materiale, che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del settore dell'assistenza profilassi e vigilanza veterinaria dell'Azienda per i servizi sanitari.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

#### **Art. 39 Igiene delle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate o imbiancate a calce, almeno ogni 2 anni.

Inoltre il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altre materie.

Gli allevamenti devono essere dotati di un reparto per l'isolamento degli animali.

E vietato tenere il pollaio nelle stalle.

#### **Art. 40 Vaccinazioni e profilassi animali domestici**

I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle autorità sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

#### **Art. 41 Cani a guardia di edifici rurali**

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma debbono essere contenuti con apposita catenella oppure tenuti entro idoneo recinto.

#### **Art. 42 Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola e tenuti a guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola: i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle

greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

**Art. 43 Cani vaganti trovati senza museruola**

I cani sorpresi senza la prescritta museruola, vengono catturati a norma di legge.

I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

**Art. 44 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi**

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al Sindaco, che provvede ai sensi di legge. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

**Art. 45 Trasporto di animali**

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o un'inutile sofferenza.

**Art. 46 Maltrattamento di animali**

Le guardie comunali, che vengono a conoscenza di maltrattamenti ad animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'autorità giudiziaria.

**Art. 47 Smaltimento reflui zootecnici**

Lo smaltimento dei reflui zootecnici e l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e ai divieti e norme particolari previsti dalla normativa vigente.

La vuotatura di letamai, vasche e concimaie, il trasporto dei liquami e dei letami estratti e il relativo spargimento nei terreni agricoli vengono consentiti qualora non diano luogo a molestia per il vicinato e, in ogni caso nelle fasce orarie stabilite con apposita ordinanza del sindaco, la quale determinerà altresì le distanze minime dalle abitazioni per l'effettuazione delle operazioni relative.

Il trasporto del materiale proveniente dai letamai deve essere effettuato con mezzi appositamente predisposti, i quali devono essere caricati in modo tale da non provocare dispersioni.

Per le liquamazioni e lo spandimento di liquami e letame nei terreni agricoli dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- non devono essere effettuati spandimenti di liquami durante le piogge e dopo ogni precipitazione;
- lo spandimento non deve avvenire su superfici gelate o coperte di neve;
- deve essere evitato qualsiasi ristagno o ruscellamento dei liquami.

Dopo le operazioni di liquamazione, spandimento e spargimento, i terreni agricoli devono essere arati nel più breve tempo possibile e, comunque, prima che eventuali esalazioni moleste rechino disturbo alla popolazione.



### **Penalità**

#### **Art. 48 Determinazione delle sanzioni pecuniarie**

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non siano già previste sanzioni pecuniarie da altre disposizioni di legge, sono irrogate sanzioni pecuniarie entro il limite minimo di € 25,00 e il limite massimo di € 500,00.

Le sanzioni sono graduate tenuto conto della gravità e dell'eventuale reiterazione della violazione commessa.

#### **Art. 49 Modalità di accertamento delle violazioni**

L'accertamento delle sanzioni compete agli agenti di polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

L'accertamento delle violazioni avviene mediante processo verbale.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore ed eventualmente alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Il verbale di accertamento è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Il verbale di accertamento dovrà indicare esattamente l'importo della sanzione irrogata, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi dei trasgressori.

I trasgressori hanno il diritto di fare pervenire scritti difensivi al sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento.

#### **Art. 50 Pagamento in misura ridotta**

E' consentito il pagamento in misura ridotta pari al doppio della sanzione minima prevista dall'art. 48 del presente Regolamento, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di accertamento.

#### **Art. 51 Modalità di pagamento**

Il pagamento delle sanzioni irrogate sulla base del presente Regolamento deve avvenire con versamento diretto presso la Tesoreria comunale o nelle mani degli agenti contabili preposti al relativo incasso.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente accertatore trasmette al sindaco l'originale del verbale, unitamente alla prova dell'avvenuta contestazione o notificazione e agli eventuali scritti difensivi pervenuti.

Il sindaco, se ritiene fondato l'accertamento, ordina, con ordinanza ingiunzione motivata, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione, entro i limiti minimi e massimi previsti dal Regolamento. Il pagamento della somma determinata con ordinanza ingiunzione deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica.

Il sindaco è altresì competente all'emanazione delle ordinanze motivate di archiviazione del verbale di accertamento.

**Art. 52 Ordinanze comunali**

Per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle ordinanze comunali emanate in attuazione delle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni del presente Capitolo.

**Art. 53 Disposizioni applicabili**

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Capitolo, si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

**Art. 54 Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale ai sensi del vigente Statuto comunale.

Sono abrogati i precedenti regolamenti in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 25.2.1997 pubblicata all'albo pretorio dal 4.3.1997 al 19.3.1997.

La suddetta deliberazione è stata dichiarata legittima dal Comitato provinciale di controllo nella seduta del 14.4.1997, al n. 32658 di prot., ed è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21.4.1997 al 6.5.1997, per la seconda pubblicazione.

Santa Maria la Longa, li 7.5.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr. Tonino Di Gianantonio

Il presente Regolamento è stato modificato con atto consiliare n. 6 del 6.2.2003, pubblicato all'albo pretorio dal 7.2.2003 al 22.2.2003.

Ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24.2.2003 all'11.3.2003, per la seconda pubblicazione.

Esecutivo in data 12.3.2003

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr. Ruggero Peresson

Il presente Regolamento è stato modificato con atto consiliare n. 55 del 28.11.2003, pubblicato all'albo pretorio dal 3.12.2003 al 18.12.2003.

Santa Maria la Longa, li 19.12.2003

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Ruggero Peresson

Il presente Regolamento è stato modificato con atto consiliare n. 23 del 30.04.2018, pubblicato all'albo pretorio dal 5.2.2018 al 19.5.2018.

Santa Maria la Longa, li 20.5.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Stefano Moro